DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1987

relativa all'istituzione di un comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agraria

(87/83/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che con decisione 64/488/CEE della Commissione [1], modificata da ultimo dalla decisione 83/77/CEE [2], è stato istituito un comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agraria;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario aumentare e ridistribuire il numero dei seggi; che è inoltre opportuno adattare la procedura relativa alla sostituzione dei membri;

considerando che le disposizioni relative al comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agraria sono state più volte modificate e sono divenute in tal modo difficilmente applicabili; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che la Commissione deve raccogliere i pareri degli ambienti professionali sui problemi della politica delle strutture agrarie e che i rami di attività direttamente interessati a tali problemi devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione;

considerando che le associazioni professionali interessate hanno costituito organizzazioni su scala comunitaria,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agraria, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie:

proprietari agricoli, imprenditori agricoli, cooperative agricole, salariati agricoli, credito agrario, famiglie rurali, commercio, industrie e salariati non agricoli.

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione sui problemi riguardanti la definizione e l'attuazione, a livello comunitario, della politica di miglioramento delle strutture agrarie; tutti questi problemi vengono considerati sia sotto il loro aspetto specifico che nelle loro ripercussioni sull'insieme del mondo agricolo.

2. Su richiesta di una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il comitato, agendo di propria iniziativa, può presentare pareri o relazioni alla Commissione su materie di propria competenza.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di 54 membri.

2. I seggi sono assegnati come segue:

— 25 ai produttori e alle cooperative agricole del settore, di cui 4 ai rappresentanti dei giovani agricoli;

— 2 ai rappresentanti dei proprietari agricoli;

— 3 ai rappresentanti delle famiglie rurali;

— 5 al credito agrario;

— 7 ai rappresentanti dei lavoratori agricoli;

— 4 ai rappresentanti dell'industria;

— 4 ai rappresentanti del commercio;

— 4 ai rappresentanti dei salariati non agricoli.

Articolo 4

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello comunitario che sono più rappresentative delle attività inerenti al miglioramento delle strutture agrarie.

Per ogni seggio le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri del comitato restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

[1] GU n. 134 del 20. 8. 1964, pag. 2256/64.
[2] GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 34.

In caso di dimissioni, decesso o domanda di sostituzione inoltrata dall'organismo che ha presentato la candidatura di un membro, si provvede alla sua sostituzione secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica, a titolo informativo, l'elenco dei membri del comitato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. In caso di impedimento di un membro, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra. Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a 1 né superiore a 12.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato.

In caso d'impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nella sua domanda di parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto ruguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La decisione 64/488/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente